

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 E S.M.I. - ANNO 2020

L'anno **2020**, addì **24**, del mese di **Luglio**, alle ore 20.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta non aperta al pubblico, in Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

| <i>Nominativo</i> | <i>Pres.</i> | <i>Nominativo</i> | <i>Pres.</i> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| de RUGGIERO NICOLA - Sindaco | SI | RUO MICHELA | SI |
| ARAGONA ALESSIA | SI | RUSCASSO MAURO | SI |
| CANNAVO' CARMELA | SI | RUSSO PASQUALE | SI |
| CHITTARO ANTONIO | SI | SUSSOLANO CLAUDIO | SI |
| COLACI MICHELE | SI | TAMBUTTO LORENZO | SI |
| CORNAGLIA MAURO | NO | TOMMASINO GIUSEPPE | SI |
| GALLO LUCIA | NO | ZECCHI LUCA | SI |
| LAMAGNA FERDINANDO | SI | ZEMMALE SOFIA | SI |
| RAVINALE LUCA | NO | | |

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 E S.M.I. - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000

Illustra la deliberazione il Sindaco.

Preso atto che il territorio del Comune di Rivalta di Torino risulta parzialmente non metanizzato ed inserito nella zona climatica "E", come si evince dalla tabella di cui all'allegato "A" de D.P.R. n.421 del 26.08.1993.

Richiamate le Leggi n.448 del 23.12.1998, la Legge n.488 del 23.12.1999, la Legge n.354 del 23.11.2000 e la Legge n.388 del 23.12.2000 e successive modifiche e d integrazioni, le quali prevedono misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibile per riscaldamento da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate appartenenti alla zona climatica "E" (comprese le aree su cui insistono case sparse) a condizione che tali frazioni siano individuate con apposita deliberazione di Consiglio Comunale (art.8 – comma 10 – lettera c – della Legge n.448 del 23.12.1998 e s.m.i.).

Viste le note dell'Agenzia delle Dogane n.5961 R.U. del 15.01.2010 e n. 178604 R.U. del 31/12/2009, nella quale si rileva:

[...]

"A partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001 n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993 n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008 n. 203, che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso (2009), non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c) punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999 n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000 n. 268 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000 n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ".... Porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Preso atto della attuale conformazione ed estensione della rete del gas metano sulla scorta delle risultanze del gestore Italgas S.p.A. e della planimetria fornita da tale società nella quale sono evidenziate le zone metanizzate del territorio comunale.

Considerato che:

- si rende necessario aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate, già identificate con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 06.05.2019, per rispecchiare lo stato di fatto attuale per l'anno 2020;
- lo sconto da praticare agli utilizzatori beneficiari dell'agevolazione sull'acquisto dei suddetti combustibili risulta fissato dalla normativa vigente;

Visti gli elaborati grafici redatti dall'ufficio urbanistica del Comune, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Individuazione delle frazioni non metanizzate: Planimetria generale – Nord Sangone.
- Individuazione delle frazioni non metanizzate: Planimetria generale – Sud Sangone.

Visto il verbale della Commissione Politiche del Territorio in data 16/07/2020.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano, su n.14 consiglieri presenti e n.14 votanti

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 12 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i., per l'anno 2020, i seguenti elaborati grafici:
 - Individuazione delle frazioni non metanizzate: Planimetria generale – Nord Sangone.
 - Individuazione delle frazioni non metanizzate: Planimetria generale – Sud Sangone.individuanti le frazioni e le case sparse non metanizzate nell'ambito del territorio comunale, predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Urbanistica -, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 45**

Ufficio Proponente: **Urbanistica**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 488 DEL 23/12/1999 E S.M.I. - ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/07/2020

Il Responsabile di Settore
Pietro De Vittorio

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 16/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL CONSIGLIERE
TOMMASINO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
IMBIMBO IRIS